

Legge regionale 27 marzo 2013, n. 4.

Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Proroga esercizio provvisorio)

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2013, stabilita dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie) sino al 31 gennaio 2013, prorogata sino al 31 marzo 2013 dalla legge regionale 30 gennaio 2013, n. 2, è prorogata sino al 30 aprile 2013.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 marzo 2013

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 325

Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013.

- Presentato dalla Giunta regionale il 21 marzo 2013.
- Assegnato alla I commissione in sede referente il 21 marzo 2013.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 marzo 2013 con relazione di Luca Pedrale.
- Approvato in aula il 26 marzo 2013 con 28 voti favorevoli, 17 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".”.